



Commissione Finanze e tesoro
Senato della Repubblica

**“Conversione in legge del decreto-legge 3
maggio 2016, n. 59, recante disposizioni
urgenti in materia di procedure esecutive e
concorsuali, nonché a favore degli
investitori in banche in liquidazione”**

(A.S. 2362)

Osservazioni e proposte

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Roma, 17 maggio 2016

Indice

Premessa	3
1. Osservazioni e proposte di modifica alle previsioni di cui agli artt. 1 e 2 d.l. n. 59/2016.....	4
2. Osservazioni e proposte alle disposizioni di modifica del processo esecutivo.....	7
3. Osservazioni e proposte alle disposizioni di modifica della legge fallimentare.....	8
Tabella di raffronto con le modifiche proposte dal CNEDEC	10

Premessa

Il decreto n. 59 del 3 maggio 2016 contiene previsioni di rilievo per la Professione dei Commercialisti.

Considerati gli stretti tempi concessi per presentare le nostre memorie e le nostre osservazioni in relazione al testo del menzionato decreto, si svolgono qui di seguito alcune considerazioni generali sull'impianto della normativa e alcune considerazioni specifiche in relazione alle modifiche apportate al processo esecutivo, alle modifiche dettate in punto di disciplina del fallimento e, infine, alle novità introdotte nel sistema delle garanzie.

In linea generale, come già osservato in occasione dell'audizione dello scorso mese di luglio in relazione all'emanazione del decreto legge n. 83 del 27 giugno 2015 (convertito con modificazioni dalla legge n. 132/2015), si ritiene non condivisibile la scelta effettuata dal legislativo di intervenire a distanza di pochi mesi sull'impianto del codice di procedura civile e, più specificatamente, sul libro III dedicato al processo di esecuzione, già sensibilmente modificato dal d.l. n. 83/2015.

La stratificazione di provvedimenti normativi che vengono elaborati a breve distanza gli uni dagli altri, senza opportune riflessioni e più che altro senza la necessaria attività di coordinamento tra le nuove previsioni e quelle preesistenti, le differenze di prassi registrate in ambito locale e, nei Tribunali più grandi, anche nell'ambito delle stesse sezioni, può generare, a nostro avviso, disorientamento tra gli interpreti e rappresentare sia motivo di aggravamento per il lavoro di magistrati e professionisti, sia motivo di grande incertezza per i creditori e gli *stakeholders*, oltre che per i possibili investitori stranieri, che dovrebbero poter fare affidamento sull'applicazione di regole uniformi e certe sul nostro territorio.

A nostro sommo avviso l'utilizzo dello strumento del Decreto Legge, in assenza della ricorrenza dei requisiti costituzionalmente previsti per il suo utilizzo (vale a dire, necessità ed urgenza) non dovrebbe trovare impiego nei casi in cui si intenda incidere significativamente su materie che, per complessità e rilevanza nell'ambito del diritto sostanziale e processuale e per le ricadute sul sistema socio-economico, necessiterebbero della condivisione da parte delle forze politiche rappresentate in Parlamento.

Per tali motivi, e addivenendo alle riflessioni relative all'articolato del d.l. n. 59/2016, si ritiene che gli artt. 1 e 2 necessitino di un'attenta rieditazione e ponderazione, senza trasfondere ciò che è stato disciplinato nella normativa speciale in regole generali.

E' a tutti noto, infatti, che l'attuale sistema delle garanzie risulta disperso in una serie di norme contenute oltre che nel codice civile, in leggi di settore e che, per l'appunto, si rende necessario procedere ad una revisione sistematica della materia, coniando nuove disposizioni che possano adeguarsi alle esigenze dei mercati e al mutato contesto storico ed economico.

Tale esigenza, però, non dovrebbe prevalere sulla necessità di garantire la certezza dei diritti (anche acquisiti) e al contempo non dovrebbe essere appannaggio solo di coloro che, per posizione assunta nell'economia, possono influire sulla capacità negoziale di altri soggetti.

Con ciò non si vuole criticare tutto l'impianto prescelto dal legislatore nel d.l. n. 59/2016 nella stesura della fattispecie del pegno anomalo, qualificato nel testo pegno non possessorio, e del contratto di trasferimento concluso a garanzia di un finanziamento concesso ad un imprenditore da una banca, bensì si vuole evitare il diffondersi di prassi in danno agli imprenditori (e, per altri versi, ai consumatori) che, per tramite del riconoscimento legislativo del patto marciano stipulato in situazioni di evidente disparità contrattuale, mascherino veri e propri abusi di posizione (dominante).

In conclusione di quanto finora osservato e con riferimento alle previsioni di cui all'art. 3 del d.l. n. 59/2016, questo Consiglio Nazionale ritiene importante sottolineare il ruolo e le funzioni (di trasparenza, semplificazione e certezza) demandate al nuovo registro elettronico istituito presso il Ministero della Giustizia, destinato a conservare informazioni e documenti relativi alle procedure di espropriazione forzata immobiliare, alle procedure concorsuali, agli istituti di composizione negoziale della crisi, alle procedure di amministrazione straordinaria e alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012, e successive modificazioni ed integrazioni, utili per agevolare la creazione di un vero mercato dei crediti deteriorabili, sotto la vigilanza di Banca d'Italia.

Dal momento che l'istituzione del registro non avviene senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica (cfr. comma 8, art. 3, d.l. n. 59/2016), si auspica che a fronte dell'impegno richiesto ai professionisti (autorizzati ex art. 5 d.l. n. 59/2016 ad avvalersi dei dati e delle informazioni immesse nelle banche dati, anche per recupero di crediti verso terzi) e dell'onere ricadente sulla collettività, possa corrispondere un'adeguata conoscenza delle modalità telematiche, delle nuove opportunità e dei vantaggi che esse offrono da parte di tutti gli operatori del sistema.

Infine, le disposizioni contenute nell'artt.8 e ss. del d.l. n. 59/2016 e relative alle misure in favore degli investitori in banche in liquidazione, renderebbero necessaria una approfondita riflessione sui criteri impiegati per individuare i risparmiatori che possono chiedere l'indennizzo al Fondo interbancario di Tutela e, più che altro, una disamina delle problematiche relative alla gestione degli istituti di credito che se incentrata su prudenza, coerenza, diligenza e ragionevolezza potrebbe evitare ricadute disastrose sugli investitori e sui consumatori.

Per tutto quanto sopra esposto, questo Consiglio Nazionale ritiene che l'entrata in vigore di disposizioni tanto rilevanti per la nostra economia possa essere rinviata quanto meno a data successiva all'entrata in vigore della legge di conversione.

1. Osservazioni e proposte di modifica alle previsioni di cui agli artt. 1 e 2 d.l. n. 59/2016

Gli artt. 1 e 2 del d.l. n. 59/2016 sono fortemente innovativi.

La prima delle due disposizioni dovrebbe trovare collocazione nel codice civile legittimando il pegno anomalo, nel d.l. n. 59/2016 qualificato pegno non possessorio; la seconda disposizione, invece, dovrebbe essere recepita nel nuovo art. 48-bis del TUB (d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1998).

Si è dell'opinione che il patto marciano previsto in entrambe le forme anomale di garanzia e gli ulteriori rimedi descritti nell'art. 1, comportanti anche l'appropriazione, non possano produrre effetto nell'ambito di procedimenti esecutivi o fallimentari aperti nei confronti degli imprenditori - debitori.

Occorre precisare sin dall'inizio che **nell'art. 1** è configurata la disciplina di un pegno che condivide i tratti del pegno su cosa futura e su cosa deteriorabile, del pegno omnibus, del pegno rotativo (limitatamente alla possibilità di estendere il pegno ai prodotti risultanti dalla trasformazione del bene originariamente gravato o al bene acquistato in sostituzione senza effetti novativi), che diventa opponibile per tramite della iscrizione in un registro e che concede al creditore pignoratorio, laddove si verifichi un evento che determina l'escussione, di porre in essere una serie di rimedi che riecheggiano quelli già previsti nell'art. 4 del d.lgs. n. 170 del 21 maggio 2004, recante *"Attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria"*.

Ciò posto, ed entrando nel merito delle nostre proposte di **modifica all'art. 1**, si propone di istituire il registro dei pegni non possessori presso la Cancelleria del Tribunale competente per territorio, e non presso l'Agenzia delle Entrate che è istituzionalmente tenuta a svolgere " ... *tutte le funzioni ed i compiti ad essa attribuiti dalla legge in materia di entrate tributarie e diritti erariali, al fine di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali*" (art. 2 dello Statuto dell'Agenzia delle Entrate).

Del resto, al registro tenuto presso il Tribunale fa espresso riferimento anche la relazione illustrativa, rinviando all'art. 1524 c.c. e al relativo registro (cfr. altresì art. 46 TUB).

Inoltre, considerando il tenore letterale del comma 4 dell'art. 1, dove si fa discendere dall'iscrizione nel summenzionato registro l'efficacia costitutiva del pegno, si è soppressa la parte in cui si prevede la comunicazione ad altri creditori garantiti da pegno non possessorio già iscritto, in quanto, presumibilmente, questo pegno (anomalo) prende il grado e risulta opponibile a terzi dal momento dell'iscrizione nel registro.

E' stato altresì riformulato il comma 7 dell'art. 1 in modo da chiarire ulteriormente gli eventi al ricorrere dei quali il creditore matura il diritto alla escussione del credito o alla realizzazione della garanzia.

Per assicurare maggiori garanzie all'imprenditore-debitore, si è riconosciuto a quest'ultimo un termine di cinque giorni per formulare opposizioni in modo simmetrico a quanto previsto nel procedimento di cui all'art. 2797 c.c..

Nell'ipotesi in cui il creditore decida di procedere alla vendita, considerate le funzioni assolte dai professionisti delegati nel processo esecutivo (oggi tenuti a procedere alla vendita senza incanto, salvo rare eccezioni), si è espressamente previsto che la vendita effettuata tramite procedure competitive possa essere svolta, oltre che da soggetti specializzati, da professionisti iscritti negli elenchi di cui all'art. 179-ter Disp. Att. c.p.c..

Alla luce di quanto sopra, onde evitare che nel caso di fallimento dichiarato nei confronti del debitore, i creditori insinuati ma non assistiti da un pegno non possessorio siano gravemente lesi dalle modalità di vendita, di escussione, di locazione o appropriazione del bene, si propone di limitare i diritti del titolare del pegno non possessorio al riconoscimento della prelazione, al pari del comune creditore pignoratizio.

Con riferimento all'art. 2, oltre a mere modifiche lessicali dovute alla tecnica legislativa verosimilmente migliorabile, si propone di limitare l'utilizzo di tali forme contrattuali ai soli finanziamenti concessi a seguito della legge di conversione eliminando, altresì, la possibilità di apportare modifiche in tempi successivi a quelli della sottoscrizione del finanziamento.

La possibilità di modificare le condizioni contrattuali per i finanziamenti già sottoscritti, infatti, è fortemente lesiva della certezza dei traffici giuridici e vieppiù dei diritti dell'imprenditore che, versando evidentemente in posizione di subalternità, si troverebbe a subire condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose.

Per gli stessi motivi si propone la soppressione del successivo periodo del comma 4 dell'art. 2, ove si riconosce al creditore garantito dal trasferimento sospensivamente condizionato a favore del quale sia stata già iscritta ipoteca di prevalere, una volta trascritto l'atto condizionato, sulle iscrizioni e trascrizioni non già successive alla trascrizione dell'atto, bensì successive all'iscrizione della prima ipoteca accesa a suo favore. Questa disposizione, infatti, lede i diritti dei creditori che abbiano iscritto successivamente all'ipotecario banca e che, ai fini della concessione del credito abbiano fatto ragionevole affidamento sulle risultanze della pubblicità al momento dell'iscrizione del titolo da essi vantato.

Si propongono, inoltre, modifiche volte ad equiparare la disciplina dettata per i contratti di credito sottoscritti dal consumatore persona fisica per l'acquisto di immobili residenziali, con quella in commento, ideata come sostenuta per i finanziamenti contratti dagli imprenditori.

In tale ottica, ancorché oggetto del contratto stipulato in garanzia del finanziamento non siano immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, del coniuge, dei suoi parenti o affini entro il terzo grado (ma altrettanto non sembra potersi sostenere con riguardo al terzo), onde evitare stridenti disparità tra cittadini (e contribuenti), sono state rettificata le morosità da considerare ai fini dell'inadempimento, facendole coincidere con il mancato versamento di 12 rate, e si è prevista la facoltà per il debitore di farsi assistere da un professionista esperto e iscritto all' Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la valutazione della convenienza delle condizioni di finanziamento (commi 4 e 5).

Di una certa importanza è anche la proposta di cui al comma 6 dell'art. 2.

Come rilevato in apertura, il sistema delineato nella disposizione in esame, si fonda essenzialmente su di un contratto di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale immobiliare a favore del creditore al verificarsi dell'inadempimento da parte del debitore. L'immobile o il diritto reale posto a garanzia può essere anche di un terzo.

In questi termini il contratto sarebbe nullo per illiceità della causa in quanto contrario al divieto di patto commissorio ex art. 2744 c.c. Per ovviare a ciò, come accennato, il legislatore introduce il patto marciano, prevedendo che al debitore-proprietario (anche terzo) sia corrisposto la differenza tra l'importo del credito con le spese di trasferimento e il valore stimato in epoca successiva all'inadempimento.

Oltre a proporre la soppressione del riferimento alle spese del trasferimento che non dovrebbero essere sopportate dal debitore cedente (cfr. comma 2), si è ritenuto opportuno effettuare alcune precisazioni per garantire l'esatta quantificazione del valore dell'immobile o del diritto ceduto, qualora il creditore dichiari di volersi avvalere degli effetti del patto marciano di cui al comma 1.

Fermo restando il procedimento descritto nei commi 5 e 6 dell'art. 2, vale a dire notifica della detta dichiarazione e richiesta di nomina di un Perito al Tribunale, si è reputato opportuno precisare che il Perito incaricato della stima, in quanto nominato dall'autorità giudiziaria e non di comune accordo dalle parti, agisca non tanto come arbitratore, ai sensi dell'art. 1473 c.c. e dell'art. 1349 c.c., quanto come ausiliario del Giudice e che per costui trovino applicazione le previsioni di cui all'art. 64 c.p.c., con relativa assunzione di responsabilità.

Esigenze di maggiore chiarezza per le parti che sottoscrivono il contratto di finanziamento hanno reso opportuno proporre alcune precisazioni in ordine al momento in cui si considera avverata la condizione sospensiva di inadempimento (comma 8).

Tale momento, non dovrebbe coincidere con la comunicazione della stima, bensì essere collegato alla scadenza di un termine dalla data dell'ultimo inadempimento (coincidente, come accennato, con la scadenza dell'ultima rata non versata o con la scadenza del sesto mese a partire dalla data fissata per il rimborso).

In conclusione, in linea con quanto osservato con riferimento al pegno non possessorio, non si condivide la previsione dell'estensione dell'istituto ideato nell'art. 2 (vendita dell'immobile con restituzione dell'eccedenza rispetto all'ammontare del debito residuo) anche nell'ambito di procedimenti esecutivi o di fallimento che lederebbero sensibilmente i diritti degli altri creditori già insinuati o precedenti. In tal modo, infatti, si verrebbe a traslare nell'ambito di procedimenti già aperti un meccanismo (*rectius* una fattispecie a formazione progressiva

che prende avvio dalla conclusione di un negozio ad effetti obbligatori) che dovrebbe avere mera valenza negoziale e produrre, considerati gli importanti risvolti, effetti tra le parti.

Per tal motivo, in caso di fallimento del debitore ovvero di apertura di un processo esecutivo a carico del debitore, si dovrebbe riconoscere alla banca, al più, un privilegio speciale (commi 10 e 12), in linea con quanto già previsto dall'art. 46 TUB in punto di privilegio a favore di banche che abbiano concesso finanziamenti alle imprese.

2. Osservazioni e proposte alle disposizioni di modifica del processo esecutivo

Occorre spendere qualche considerazione anche in ordine alle novellate disposizioni del processo esecutivo e più specificatamente dell'espropriazione forzata di cui **all'art. 4 del d.l. n. 59/2016**.

Assolutamente non condivisibili sono le modifiche apportate al testo del vigente art. 560, quarto comma, c.p.c..

Inusuali, infatti, sono le funzioni e il ruolo attribuito al custode in questa fase dell'esecuzione immobiliare che, come è dato evincere dal tenore letterale della modifica apportata con il d.l. n. 59/2016, è tenuto ad attuare direttamente il provvedimento di liberazione dell'immobile emesso dal Giudice (il quale, stando alla disposizione, non ha più valenza di titolo esecutivo da quanto è dato evincere dalla nuova formulazione), anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario.

Occorre al riguardo mettere in evidenza che il custode è un soggetto privato, cui non sono attribuite le funzioni dell'ufficiale giudiziario - che pacificamente è considerato un pubblico ufficiale.

Il custode, in quanto privato, non vanta poteri e competenze tipiche dell'ufficiale giudiziario che può, all'occorrenza, risolvere e affrontare casi di particolare delicatezza. Si pensi ad esempio ai casi in cui l'immobile oggetto del provvedimento di liberazione sia adibito ad abitazione principale di minori, anziani o ammalati non indipendenti.

L'ordinamento riconosce all'ufficiale giudiziario, e non al custode, la facoltà di farsi assistere dalla forza pubblica e di richiedere al Giudice di intervenire – con decreto – per risolvere ed eliminare le difficoltà che sorgono nel corso dell'esecuzione (cfr. art. 613 c.p.c.), in quanto diretto "assistente" ed ausiliario del giudice o come afferma la dottrina più autorevole, in quanto rappresentante dell'organo esecutivo (cfr. art. 59 c.p.c. e in punto di responsabilità, cfr. art. 60 c.p.c.)).

Proprio in considerazione delle problematiche sociali connesse al tema degli sfratti, peraltro in considerevole aumento degli ultimi anni, si propone il ripristino del procedimento di rilascio dell'immobile ai sensi degli artt. 605 e ss. c.p.c. , in quanto basato su un provvedimento di liberazione a cui il legislatore riconosce valenza di titolo esecutivo e che ben si distingue dall'ordinaria attività svolta dal professionista per l'attuazione di ogni altro provvedimento emesso dal giudice (quale è il provvedimento di sgombero per le ragioni sopra dette).

In subordine, laddove le ipotizzate esigenze di semplificazione dell'*iter* di liberazione dell'immobile pignorato prevalgano (in questi termini si esprime la Relazione illustrativa del d.l. n. 59/2016), ritenendo il legislatore impossibile un ritorno al miglior passato, si propone una ulteriore e alternativa versione del comma quarto dell'art. 560 c.p.c., in modo che il custode possa agire con l'ausilio della Forza pubblica sin dal primo tentativo di attuazione del provvedimento del Giudice (che dovrebbe essere un'ordinanza), esercitando tali poteri non oltre l'emissione del decreto di trasferimento: da tale momento, infatti, è del tutto irragionevole far ricadere sul custode un'attività che ben può essere svolta dall'acquirente, ormai in possesso di un titolo esecutivo valido.

Con riguardo all'inserimento dell'ultimo periodo del quinto comma all'art. 560 c.p.c. questo Consiglio condivide la previsione di modalità di esame dei beni da parte dei soggetti interessati a presentare offerte d'acquisto.

Poiché l'espletamento di tale attività dovrà avvenire impedendo i contatti tra gli interessati a garanzia (anche) della loro riservatezza, si propone di eliminare il termine di sette giorni dall'inoltro della richiesta per il suo compimento. In tal modo si potrebbe consentire al custode, cui è demandata tale ulteriore attività, la possibilità di organizzarla in modo da garantire la pedissequa osservanza delle guarentigie stabilite dalla norma, anche in considerazione degli ulteriori compiti e funzioni gravanti sullo stesso.

Sempre in tema delle modifiche introdotte per tramite dell'art. 4 del d.l. n. 59/2016, sono state fatte alcune proposte con riferimento all'art. 596 c.p.c..

Rispetto alla possibilità che il Giudice dell'esecuzione e il professionista delegato predispongano progetti di distribuzione anche parziali, infatti, pur ravvisandosi l'utilità della precisazione, motivata (come chiarito dalla Relazione illustrativa del d.l. n. 59/2016) dall'esigenza di superare le divergenze esistenti nella prassi e di ridurre i tempi di recupero del credito si propone di specificare ulteriormente che la redazione di tali progetti di distribuzione parziali avvenga quando sia stato realizzato almeno il 20 per cento del compendio pignorato e comunque un valore non inferiore a 50.000 euro. La proposta tende ad evitare un eccessivo aggravamento dell'attività del professionista delegato in presenza di un valore irrisorio dell'attivo realizzato.

Le medesime ragioni di non aggravamento dell'attività del professionista delegato e del rispetto del principio di economia processuale giustificano la proposta di modifica al co. 9-*sexies* dell'art. 16-*bis*, del DL 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito, con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221), in base alla quale si propone di emendare il termine entro il quale il professionista delegato deposita il rapporto riepilogativo iniziale dell'attività e il rapporto riepilogativo finale da 10 a 30 giorni, decorrenti, rispettivamente, dalla notifica dell'ordinanza di vendita e dalla comunicazione dell'approvazione del progetto di distribuzione.

In tal modo si potrebbe evitare un'inutile moltiplicarsi delle medesime attività, considerata anche l'introduzione dell'obbligo di redigere rapporti riepilogativi periodici con cadenza semestrale.

Si richiede, inoltre, l'introduzione della notificazione dell'ordinanza di vendita e della comunicazione dell'approvazione del progetto di distribuzione a cura della cancelleria, a garanzia dell'esatta conoscenza dell'obbligo gravante in capo al professionista e della certezza relativa al computo del termine.

3. Osservazioni e proposte alle disposizioni di modifica della legge fallimentare

Passando alle modifiche ed integrazioni alla legge fallimentare contenute **nell'art. 6** del d.l. n. 59/2016, non si condivide la disposizione contenuta nella lettera c) che prevede, quale ulteriore ipotesi di revoca per giusta causa del curatore, il mancato rispetto dell'obbligo di presentare un progetto di ripartizione delle somme disponibili ogni quattro mesi a partire dalla data di emissione del decreto di esecutività dello stato passivo.

Non si considera, infatti, che non sempre è possibile procedere al riparto nei termini suddetti e che il curatore risulta essere ulteriormente gravato da adempimenti importanti che ne complicano sensibilmente l'attività. Del resto con la manovra della scorsa estate (d.l. n. 83/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 132/2015) sono state già previste nuove ipotesi di giusta causa di revoca del pubblico ufficiale nei casi di mancato rispetto dei termini previsti per la predisposizione del programma di liquidazione e di mancato rispetto dei termini previsti nello stesso programma per la realizzazione della liquidazione dell'attivo.

Tanta sfiducia nei confronti del curatore non appare giustificata, dal momento che lo stesso d.l. n. 59/2016 gli riconosce ulteriori poteri ai fini del recupero dei crediti dell'impresa.

Al riguardo, infatti, è il caso di mettere in evidenza che il curatore e gli altri organi della procedure concorsuali (commissario e liquidatore), stante il disposto di cui all'art. 5 del d.l. n. 59/2016 che modifica l'art. 155-*sexies*, Disp. Att. c.p.c., possono accedere alle informazioni contenute nelle banche dati che contengano informazioni e dati relativi a soggetti nei cui confronti la procedura vanta ragioni di credito, anche in mancanza di un titolo esecutivo, purché previamente autorizzati dal Giudice delegato.

Tabella di raffronto con le modifiche proposte dal CNEDEC

TESTO DEL DL 59/2016	TESTO COORDINATO CON LE PROPOSTE DI MODIFICA DEL CNDCEC
<p>Art. 1 (Pegno mobiliare non possessorio)</p>	<p>Art. 1 (Pegno mobiliare non possessorio)</p>
<p>1. Gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possono costituire un pegno non possessorio per garantire i crediti loro concessi, presenti o futuri, se determinati o determinabili e con la previsione dell'importo massimo garantito, inerenti all'esercizio dell'impresa.</p> <p>2. Il pegno non possessorio può essere costituito su beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa, a esclusione dei beni mobili registrati. I beni mobili possono essere esistenti o futuri, determinati o determinabili anche mediante riferimento a una o più categorie merceologiche o a un valore complessivo. Ove non sia diversamente disposto nel contratto, il debitore o il terzo concedente il pegno è autorizzato a trasformare o alienare, nel rispetto della loro destinazione economica, o comunque a disporre dei beni gravati da pegno. In tal caso il pegno si trasferisce, rispettivamente, al prodotto risultante dalla trasformazione, al corrispettivo della cessione del bene gravato o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, senza che ciò comporti costituzione di una nuova garanzia.</p> <p>3. Il contratto costitutivo, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto con indicazione del creditore, del debitore e dell'eventuale terzo concedente il pegno, la descrizione del bene dato in garanzia, del credito garantito e l'indicazione dell'importo massimo garantito.</p> <p>4. Il pegno non possessorio si costituisce esclusivamente con la iscrizione in un registro informatizzato costituito presso l'Agenzia delle entrate e denominato «registro dei pegni non possessori»; dalla data dell'iscrizione il pegno prende grado ed è opponibile ai terzi e nelle procedure concorsuali.</p> <p>5. Il pegno non possessorio, anche se anteriormente costituito ed iscritto, non è opponibile a chi abbia finanziato l'acquisto di un bene determinato che sia destinato all'esercizio dell'impresa e sia garantito da riserva della proprietà sul bene medesimo o da un pegno anche non possessorio, a condizione che il pegno non possessorio sia iscritto nel registro in conformità al comma 6 e che al momento della sua iscrizione il creditore ne informi i titolari di pegno non possessorio iscritto anteriormente.</p> <p>6. L'iscrizione deve indicare il creditore, il debitore, se presente il terzo datore del pegno, la descrizione del bene dato in garanzia e del credito garantito secondo quanto previsto dal comma 1 e, per il pegno non possessorio che garantisce il finanziamento per l'acquisto di un bene determinato, la specifica individuazione del medesimo bene. L'iscrizione ha una durata di dieci anni, rinnovabile per mezzo di un'iscrizione nel registro effettuata prima della scadenza del decimo anno. La cancellazione della iscrizione può essere richiesta di comune accordo da creditore pignoratizio e datore del pegno o domandata giudizialmente. Le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il registro, gli obblighi a carico di chi effettua tali operazioni nonché le modalità di accesso al registro stesso sono regolati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente</p>	<p>1. <i>Identico</i></p> <p>2. <i>Identico</i></p> <p>3. <i>Identico</i></p> <p>4. Il pegno non possessorio si costituisce esclusivamente con la iscrizione in un registro informatizzato tenuto presso la cancelleria del tribunale competente e denominato «registro dei pegni non possessori»; dalla data dell'iscrizione il pegno prende grado ed è opponibile ai terzi e nelle procedure concorsuali.</p> <p>5. Il pegno non possessorio, anche se anteriormente costituito ed iscritto, non è opponibile a chi abbia finanziato l'acquisto di un bene determinato che sia destinato all'esercizio dell'impresa e sia garantito da riserva della proprietà sul bene medesimo o da un pegno anche non possessorio, a condizione che il pegno non possessorio sia iscritto nel registro in conformità al comma 6.</p> <p>6. <i>identico</i></p>

<p>decreto, prevedendo modalità esclusivamente informatiche. Con il medesimo decreto sono stabiliti i diritti di visura e di certificato, in misura idonea a garantire almeno la copertura dei costi di allestimento, gestione e di evoluzione del registro. Al fine di consentire l'avvio della attività previste dal presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2016 e di euro 100.000 per l'anno 2017.</p> <p>7. Al verificarsi di un evento che determina l'escussione del pegno, il creditore, previo avviso scritto al datore della garanzia e agli eventuali titolari di un pegno non possessorio trascritto successivamente, ha facoltà di procedere:</p> <p>a) alla vendita dei beni oggetto del pegno trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del credito fino a concorrenza della somma garantita e con l'obbligo di informare immediatamente per iscritto il datore della garanzia dell'importo ricavato e di restituire contestualmente l'eccedenza; la vendita è effettuata dal creditore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di non apprezzabile valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati; l'operatore esperto è nominato di comune accordo tra le parti o, in mancanza, è designato dal giudice; in ogni caso è effettuata, a cura del creditore, la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile;</p> <p>b) alla escussione dei crediti oggetto di pegno fino a concorrenza della somma garantita;</p> <p>c) ove previsto nel contratto di pegno e iscritto nel registro delle imprese, alla locazione del bene oggetto del pegno imputando i canoni a soddisfacimento del proprio credito fino a concorrenza della somma garantita, a condizione che il contratto preveda i criteri e le modalità di valutazione del corrispettivo della locazione; il creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto il datore della garanzia stessa;</p> <p>d) ove previsto nel contratto di pegno e iscritto nel registro delle imprese, all'appropriazione dei beni oggetto del pegno fino a concorrenza della somma garantita, a condizione che il contratto preveda anticipatamente i criteri e le modalità di valutazione del valore del bene oggetto di pegno e dell'obbligazione garantita; il creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto al datore della garanzia il valore attribuito al bene ai fini dell'appropriazione.</p> <p>8. In caso di fallimento del debitore il creditore può procedere a norma del comma 7 solo dopo che il suo credito è stato ammesso al passivo con prelazione.</p> <p>9. Entro tre mesi dalla comunicazione di cui alle lettere a), c) e d), il debitore può agire in giudizio per il risarcimento del danno quando la vendita è avvenuta in violazione dei criteri e delle modalità di cui alle predette lettere a), c) e d) e non corrispondono ai valori correnti di mercato il prezzo della vendita, il corrispettivo della locazione ovvero il valore comunicato a norma della disposizione di cui alla lettera c).</p> <p>10. Agli effetti di cui agli articoli 66 e 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 il pegno non possessorio è equiparato al pegno.</p>	<p>7. Nei casi previsti dall'art. 2795, primo comma, c.c. o nei casi in cui il credito finanziato non sia integralmente soddisfatto, il creditore, previo avviso scritto al debitore e al terzo datore della garanzia e agli eventuali titolari di un pegno non possessorio trascritto successivamente, che in mancanza di restituzione del debito si procederà alla vendita, ha facoltà di procedere nei successivi 5 giorni, qualora il debitore e il terzo datore non facciano pervenire loro opposizioni:</p> <p>a) alla vendita dei beni oggetto del pegno trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del credito fino a concorrenza della somma garantita e con l'obbligo di informare immediatamente per iscritto il debitore e il terzo datore della garanzia dell'importo ricavato e di restituire contestualmente l'eccedenza; la vendita è effettuata dal creditore tramite procedure competitive avvalendosi di soggetti specializzati o di professionisti iscritti negli elenchi di cui all'art. 179 – ter Disp. Att. c.p.c., sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di non apprezzabile valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati; l'operatore esperto è nominato di comune accordo tra le parti o, in mancanza, è designato dal giudice; in ogni caso è effettuata, a cura del creditore, la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile;</p> <p>b) alla escussione dei crediti oggetto di pegno fino a concorrenza della somma garantita;</p> <p>c) ove previsto nel contratto di pegno e iscritto nel registro delle imprese, alla locazione del bene oggetto del pegno imputando i canoni a soddisfacimento del proprio credito fino a concorrenza della somma garantita, a condizione che il contratto preveda i criteri e le modalità di valutazione del corrispettivo della locazione;</p> <p>d) ove previsto nel contratto di pegno e iscritto nel registro delle imprese, all'appropriazione dei beni oggetto del pegno fino a concorrenza della somma garantita, a condizione che il contratto preveda anticipatamente i criteri e le modalità di valutazione del valore del bene oggetto di pegno e dell'obbligazione garantita; il creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto al debitore e al terzo datore della garanzia il valore attribuito al bene ai fini dell'appropriazione.</p> <p>8. In caso di fallimento del debitore il creditore è ammesso al passivo con prelazione.</p> <p>9. Entro tre mesi dalla comunicazione di cui alle lettere a), c) e d), il debitore può agire in giudizio per il risarcimento del danno quando la vendita è avvenuta in violazione dei criteri e delle modalità di cui alle predette lettere a), c) e d) e non corrispondono ai valori correnti di mercato il prezzo della vendita, il corrispettivo della locazione ovvero il valore di cui alla lettera c).</p> <p>10. Agli effetti di cui agli articoli 66 e 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 il pegno non possessorio è equiparato al pegno.</p>
--	---

TESTO DEL DL 59/2016	TESTO COORDINATO CON LE PROPOSTE DI MODIFICA DEL CNDCEC
<p>Art. 2 (Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato)</p>	<p>Art. 2 (Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato)</p>
<p>1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 48 è aggiunto il seguente articolo: «Art. 48-bis (Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato).</p> <p>1. Il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico può essere garantito dal trasferimento, in favore del creditore o di una società dallo stesso controllata o al medesimo collegata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e autorizzata ad acquistare, detenere, gestire e trasferire diritti reali immobiliari, della proprietà di un immobile o di un altro diritto immobiliare dell'imprenditore o di un terzo, sospensivamente condizionato all'inadempimento del debitore a norma del comma 5.</p> <p>2. In caso di inadempimento, il creditore ha diritto di avvalersi degli effetti del patto di cui al comma 1, purché al proprietario sia corrisposta l'eventuale differenza tra il valore di stima del diritto e l'ammontare del debito inadempito e delle spese di trasferimento.</p> <p>3. Il trasferimento non può essere convenuto in relazione a immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, del coniuge o di suoi parenti e affini entro il terzo grado.</p> <p>4. Il patto di cui al comma 1 può essere stipulato al momento della conclusione del contratto di finanziamento e, anche per i contratti in corso al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, per atto notarile, in sede di successiva modificazione delle condizioni contrattuali. Qualora il finanziamento sia già garantito da ipoteca, il trasferimento sospensivamente condizionato all'inadempimento, una volta trascritto, prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente all'iscrizione ipotecaria.</p> <p>5. Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre sei mesi dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre sei mesi dalla scadenza anche di una sola rata, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre sei mesi, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento. Al verificarsi dei presupposti di cui al presente comma, il creditore è tenuto a notificare al debitore e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, nonché a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile successivamente alla trascrizione del patto di cui al comma 1 una dichiarazione di volersi avvalere degli effetti del patto di cui al medesimo comma, secondo quanto previsto dal presente articolo.</p> <p>6. Decorsi sessanta giorni dalla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5, il creditore chiede al presidente del tribunale del luogo nel quale si trova l'immobile la nomina di un perito per la stima, con relazione giurata, del diritto reale immobiliare oggetto del patto di cui al comma 1. Si applica l'articolo 1349, primo comma, del codice civile. Il perito comunica il valore di stima al debitore, e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, al creditore nonché a coloro che hanno diritti</p>	<p>1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 48 è aggiunto il seguente articolo: «Art. 48-bis (Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato).</p> <p>1. Il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico può essere garantito dal trasferimento, in favore del creditore o di una società dallo stesso controllata o al medesimo collegata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e autorizzata ad acquistare, detenere, gestire e trasferire diritti reali immobiliari, della proprietà di un immobile o di un altro diritto immobiliare dell'imprenditore o di un terzo. Il contratto di trasferimento è sospensivamente condizionato all'inadempimento del debitore a norma del comma 5.</p> <p>2. In caso di inadempimento, il creditore ha diritto di avvalersi degli effetti del patto di cui al comma 1, purché al proprietario sia corrisposta l'eventuale differenza tra il valore di stima del diritto e l'ammontare del debito inadempito</p> <p>3. Il trasferimento non può essere convenuto in relazione a immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, del coniuge o di suoi parenti e affini entro il terzo grado.</p> <p>4. Il patto di cui al comma 1 può essere stipulato per atto notarile al momento della conclusione del contratto di finanziamento. L'imprenditore può farsi assistere nella valutazione della convenienza delle condizioni del finanziamento da un professionista iscritto nell'Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili.</p> <p>5. Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento è pari ad un ammontare in ogni caso equivalente a dodici rate mensili, anche quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del rimborso. Al verificarsi dei presupposti di cui al presente comma, il creditore, qualora intenda avvalersi degli effetti del patto di cui al comma 1, è tenuto a notificare al debitore e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, nonché a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile successivamente alla trascrizione del patto di cui al comma 1 una dichiarazione di volersi avvalere degli effetti del patto di cui al medesimo comma, secondo quanto previsto dal presente articolo.</p> <p>6. Decorsi sessanta giorni dalla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5, il creditore chiede al presidente del tribunale del luogo nel quale si trova l'immobile la nomina di un perito per la stima, con relazione giurata, del diritto reale immobiliare oggetto del patto di cui al comma 1. Al perito si applicano le disposizioni di cui all'art. 64 c.p.c. Il perito comunica il valore di stima al debitore, e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, al creditore nonché a coloro che hanno diritti</p>

<p>derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile successivamente alla trascrizione del patto di cui al comma 1.</p> <p>7. Qualora il debitore contesti la stima, il creditore ha comunque diritto di avvalersi degli effetti del patto di cui al comma 1 e l'eventuale fondatezza della contestazione incide sulla differenza da versare al titolare del diritto reale immobiliare.</p> <p>8. La condizione sospensiva di inadempimento, verificatisi i presupposti di cui al comma 5, si considera avverata al momento della comunicazione al creditore del valore di stima di cui al comma 6 ovvero al momento dell'avvenuto versamento all'imprenditore della predetta differenza, qualora il valore di stima sia superiore all'ammontare del debito inadempito, comprensivo di tutte le spese ed i costi del trasferimento. Il contratto di finanziamento contiene l'espressa previsione di un conto corrente bancario, intestato al titolare del diritto reale immobiliare, sul quale il creditore deve accreditare l'importo pari alla differenza tra il valore di stima e l'ammontare del debito inadempito.</p> <p>9. Ai fini pubblicitari connessi all'annotazione di cancellazione della condizione sospensiva, il creditore, anche unilateralmente, rende nell'atto notarile di avveramento della condizione una dichiarazione, a norma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui attesta l'inadempimento del debitore a norma del comma 5, producendo altresì estratto autentico delle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile.</p> <p>10. Può farsi luogo al trasferimento a norma del presente articolo anche quando il diritto reale immobiliare già oggetto del patto di cui al comma 1 sia sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione. In tal caso l'accertamento dell'inadempimento del debitore è compiuto, su istanza del creditore, dal giudice dell'esecuzione e il valore di stima è determinato dall'esperto nominato dallo stesso giudice. Il giudice dell'esecuzione provvede all'accertamento dell'inadempimento con ordinanza, fissando il termine entro il quale il creditore deve versare una somma non inferiore alle spese di esecuzione e, ove vi siano, ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell'istante ovvero pari all'eventuale differenza tra il valore di stima del e l'ammontare del debito inadempito. Avvenuto il versamento, il giudice dell'esecuzione, con decreto, dà atto dell'avveramento della condizione. Il decreto è annotato ai fini della cancellazione della condizione, a norma dell'articolo 2668 del codice civile. Alla distribuzione della somma ricavata si provvede in conformità alle disposizioni di cui al libro terzo, titolo II, capo IV del codice di procedura civile.</p> <p>11. Il comma 10 si applica, in quanto compatibile, anche quando il diritto reale immobiliare è sottoposto ad esecuzione a norma delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.</p> <p>12. Quando, dopo la trascrizione del patto di cui al comma 1, sopravviene il fallimento del titolare del diritto reale immobiliare, il creditore, se è stato ammesso al passivo, può fare istanza al giudice delegato perché, sentiti il</p>	<p>derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile successivamente alla trascrizione del patto di cui al comma 1.</p> <p>7. <i>Identico</i></p> <p>8 Soppresso.</p> <p>9. Ai fini dell'annotazione della cancellazione della condizione sospensiva, il creditore rende nell'atto notarile di avveramento della condizione una dichiarazione, a norma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui attesta l'inadempimento del debitore a norma del comma 5, producendo altresi un estratto del conto intestato all'imprenditore, certificato da uno dei dirigenti della banca, e un estratto autentico delle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile. Il contratto di finanziamento contiene l'espressa previsione di un conto corrente bancario, intestato al titolare del diritto reale immobiliare, sul quale il creditore deve accreditare l'importo pari alla differenza tra il valore di stima e l'ammontare del debito inadempito.</p> <p>10. Nei casi in cui il diritto reale immobiliare di cui al comma 1 del presente articolo sia sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione, la banca vanta un privilegio speciale sull'immobile.</p> <p>11. Il comma 10 si applica, in quanto compatibile, anche quando il diritto reale immobiliare è sottoposto ad esecuzione a norma delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibile</p> <p>12. Quando, dopo la trascrizione del patto di cui al comma 1, sopravviene il fallimento dell'imprenditore trova applicazione il comma 10, in quanto compatibile.</p>
--	--

<p>curatore e il comitato dei creditori, provveda a norma del comma 10, in quanto compatibile.</p> <p>13. Entro trenta giorni dall'estinzione dell'obbligazione garantita il creditore provvede, mediante atto notarile, a dare pubblicità nei registri immobiliari del mancato definitivo avveramento della condizione sospensiva.».</p>	<p>13. <i>Identico</i></p>
--	----------------------------

TESTO DEL DL 59/2016	TESTO COORDINATO CON LE PROPOSTE DI MODIFICA DEL CNDCEC
<p>Art. 4 (<i>Disposizioni in materia espropriazione forzata</i>)</p>	<p>Art. 4 (<i>Disposizioni in materia espropriazione forzata</i>)</p>
<p>1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: [...] d) all'articolo 560: Art. 560 (<i>Modo della custodia</i>)</p> <p>1. Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593.</p> <p>2. Ad essi è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non sono autorizzati dal giudice dell'esecuzione.</p> <p>3. Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento non impugnabile, la liberazione dell'immobile pignorato, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile.</p> <p>4. Il provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano. Per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68.</p> <p>5. Il giudice, con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 569, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi affinché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguire la disponibilità. Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro sette giorni dalla richiesta. La richiesta è formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non può essere resa nota a persona diversa dal custode. La disamina dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro. [...] i) all'articolo 596, primo comma: Art. 596. (<i>Formazione del progetto di distribuzione</i>)</p> <p>1. Se non si può provvedere a norma dell'art. 510 primo comma, il giudice dell'esecuzione o il professionista delegato a norma dell'art. 591 bis, non più tardi di trenta giorni dal versamento del</p>	<p>1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: [...] d) all'articolo 560: Art. 560 (<i>Modo della custodia</i>)</p> <p>1. <i>Identico</i></p> <p>2. <i>Identico</i></p> <p>3. <i>Identico</i></p> <p>4. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed è eseguito a cura del custode anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano. <i>In alternativa</i></p> <p>4. Il provvedimento è attuato dal custode con l'ausilio della Forza pubblica secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, fino alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano. Per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68 c.p.c.</p> <p>5. Il giudice, con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 569, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi affinché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguire la disponibilità. Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita. La richiesta è formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non può essere resa nota a persona diversa dal custode. La disamina dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro. [...] i) all'articolo 596, primo comma: Art. 596. (<i>Formazione del progetto di distribuzione</i>)</p> <p>1. Se non si può provvedere a norma dell'art. 510 primo comma, il giudice dell'esecuzione o il professionista delegato a norma dell'art. 591 bis, non più tardi di trenta giorni dal versamento del</p>

<p>prezzo, provvede a formare un progetto di distribuzione anche parziale, contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano e lo deposita in cancelleria affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando udienza per la loro audizione. Il progetto di distribuzione parziale non può superare il novanta per cento delle somme da ripartire.</p> <p>2. Tra la comunicazione dell'invito e l'udienza debbono intercorrere almeno dieci giorni.</p>	<p>prezzo, provvede a formare un progetto di distribuzione anche parziale, quando sia stato realizzato almeno il 20 % del compendio pignorato e comunque un valore non inferiore a 50.000 euro dalla vendita, contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano e lo deposita in cancelleria affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando udienza per la loro audizione. Il progetto di distribuzione parziale non può superare il novanta per cento delle somme da ripartire.</p> <p>2. <i>Identico</i></p>
--	---

TESTO DEL DL 59/2016	TESTO COORDINATO CON LE PROPOSTE DI MODIFICA DEL CNDCEC
Art. 4 (<i>Disposizioni in materia espropriazione forzata</i>)	Art. 4 (<i>Disposizioni in materia espropriazione forzata</i>)
<p>[...]</p> <p>2. All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 9-sexies è sostituito dal seguente: «9-sexies. Il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile, entro dieci giorni dalla pronuncia dell'ordinanza di vendita, deposita un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte. A decorrere dal deposito del rapporto riepilogativo iniziale, il professionista deposita, con cadenza semestrale, un rapporto riepilogativo periodico delle attività svolte. Entro dieci giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte successivamente al deposito del rapporto di cui al periodo precedente.»;</p>	<p>[...]</p> <p>2. All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 9-sexies è sostituito dal seguente: «9-sexies. Il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile, entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di vendita, deposita un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte. A decorrere dal deposito del rapporto riepilogativo iniziale, il professionista deposita, con cadenza semestrale, un rapporto riepilogativo periodico delle attività svolte. Entro trenta giorni dalla comunicazione dell'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte successivamente al deposito del rapporto di cui al periodo precedente.</p>

TESTO DEL DL 59/2016	TESTO COORDINATO CON LE PROPOSTE DI MODIFICA DEL CNDCEC
Art. 6. (<i>Modifiche alla legge fallimentare</i>)	Art. 6. (<i>Modifiche alla legge fallimentare</i>)
<p>1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) <i>identica</i></p> <p>b) <i>identica</i></p> <p>c) all'articolo 104-ter, decimo comma, è inserito, in fine, il seguente periodo: «È altresì giusta causa di revoca, in presenza di somme disponibili per la ripartizione, il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 110 primo comma.»;</p>	<p>1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) <i>identica</i></p> <p>b) <i>identica</i></p> <p>c) Soppressa</p>